Camogli, [data]

|  |
| --- |
| ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA P.E. [numero] |

**OGGETTO** [oggetto], in [ubicazione] ([elenco\_ct])

**RICHIEDENTE** [elenco\_richiedenti]

**PRATICA EDILIZIA** [numero]

**IL RESPONSABILE DELL’AREA ASSETTO DEL TERRITORIO**

INCARICATO dal Sindaco.

VISTA l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n° [protocollo] del [data\_protocollo] in oggetto, corredata di elaborati tecnici a firma [elenco\_progettisti], presentata da:

[richiedenti.nominativo;block=tbs:p] nato a [richiedenti.comunato] ([richiedenti.provnato]) in data [richiedenti.datanato], e residente in [richiedenti.comune], [richiedenti.indirizzo],

VISTE le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 recante il Codice dei Beni culturali e del paesaggio e successive modificazioni e integrazioni.

VISTA la Legge Regionale 06/06/2014 n° 13, contenente Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio e successive modificazioni e integrazioni.

ATTESO che in relazione a quanto previsto all’art. 9 Legge Regionale 06/06/2014 n. 13, la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento in oggetto è subdelegata al Comune.

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale.

VISTO il parere che la Commissione Locale per il Paesaggio, costituita con deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 02.04.2015, a norma della L.R. 6 giugno 2014 n° 13, ha espresso nella seduta del [data\_rilascio\_clp] *“[testo\_clp]”.*

PRESO ATTO dell’invio alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della documentazione progettuale soprariportata unitamente al parere reso dalla Commissione Locale Paesaggio e alla relazione del responsabile del procedimento in materia paesaggistica.

[testo\_sopr\_arch\_acc]

CONSIDERATO che l’Ufficio ha determinato la sanzione paesaggistica, stabilita ai sensi art. 167 del D.Lgs. n° 42/04 sulla base della D.G.C. n° 171 del 21/09/2006, e che tale sanzione è stata corrisposta dal richiedente.

ACCERTATO che l’intervento in oggetto è tale da non compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata in quanto la soluzione progettuale proposta ne definisce adeguatamente le caratteristiche tipologico-compositive sia in relazione alle situazioni esistenti nell’immediato contorno che in rapporto ai valori d’insieme del quadro paesaggistico nel quale l’intervento stesso si colloca, risultando ammissibile anche alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con Delibera Consiglio Regionale n° 6 del 26.02.1990.

CONSIDERATO che il presente provvedimento di compatibilità paesaggistica è rilasciato esclusivamente ai fini ed agli effetti della Parte III del Codice per beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22/01/2004 n° 42, e che pertanto resta fermo l’obbligo dell’osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumento urbanistico, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l’intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente mantenuto ove si ponga con esse in contrasto.

## RILASCIA

per le considerazioni di cui in premessa a cui si fa espresso richiamo, accertamento di compatibilità paesaggistica per [oggetto] in [ubicazione] ([elenco\_ct]), come meglio specificato nei seguenti elaborati tecnici a firma [elenco\_progettisti], allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:

Il mantenimento dell’intervento è assoggettato all’osservanza di tutte le altre disposizioni di legge e di regolamento, nonché del vigente Strumento Urbanistico comunale e rimane comunque subordinato al possesso del pertinente provvedimento autorizzativo od atto abilitativo sostitutivo.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi ed impregiudicati i provvedimenti di eventuali altri Enti competenti.

Il Responsabile dell’Area Assetto del Territorio

(Geom. Mirko TOMMASELLI)

Il sottoscritto ritira in data …………………………………..l’originale del presente accertamento di compatibilità paesaggistica con i relativi allegati e dichiara di essere informato che lo stesso ha valore esclusivamente per la valutazione ai fini della tutela paesaggistica e non sulla conformità agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi.